

Corte di Cassazione sez. VI Penale – 9 maggio 2014, n. 19263 – Pres Milo

Sospensione della patente di guida – uso personale di sostanze stupefacenti – divieto di condurre veicoli a motore - sentenza Corte Cost n. 32/2014 – applicazioni di misure a tutela della sicurezza pubblica – carenza di motivazione del provvedimento di convalida - annullamento

L'articolo 75bis LS prevede la possibilità per il Questore di comminare misure di sicurezza, nei confronti di persone che abbiano violato il testo unico sugli stupefacenti. Tra le misure che si possono comminare, previa convalida del giudice di pace, rientra il divieto di condurre veicoli a motore. Nel caso di specie il Questore ha applicato la suddetta misura ad un soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, a cui il Prefetto aveva già applicato la sospensione della patente di guida. Il provvedimento del Questore e la convalida del giudice di pace devono essere idoneamente motivati e non richiamare genericamente un ipotetico pericolo per la sicurezza pubblica. In mancanza di idonea motivazione il provvedimento può essere annullato, anche alla luce delle sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 che, ripristinando il regime penalistico anteriore alla legge n. 49/2006, non ha prodotto la sopravvenuta punibilità dell'uso personale di sostanze stupefacenti.

Motivi della decisione

1. Il Prefetto di Caltanissetta ha applicato, ai sensi dell'art. 75 L.S., la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo di sette mesi nei confronti di XX, trovato dalla p.g. in possesso di

sostanza del tipo hashish per uso personale ("fuori dalla ipotesi di cui all'art. 73 co. 1-bis L.S.").

Preso atto di tale decreto del Prefetto, il Questore di Caltanissetta con proprio decreto ha imposto allo XX, a norma dell'art. 75 bis L.S., prescrizioni a tutela della sicurezza pubblica (obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le ore 22:00 e di non uscirne prima delle 6:30; divieto di frequentare sale da gioco e agenzie di raccolta di scommesse; divieto di condurre qualunque veicolo a motore).

Con il provvedimento indicato in epigrafe il competente Giudice di Pace di Gela, ritenuti sussisterne i presupposti normativi (art. 75 bis, co. 1, L.S.), ha convalidato il decreto del Questore di Caltanissetta.

2. Avverso il decreto di convalida del Giudice di Pace di Gela ha proposto ricorso per cassazione il difensore di XX, deducendo erronea applicazione dell'art. 75 bis, co. 2, L.S. e mancanza o insufficienza della motivazione. Da un lato il giudice di pace non ha valutato ai fini della decisione le osservazioni critiche pur

diffusamente esposte nella memoria difensiva depositata in cancelleria prima della decisione. Da un altro lato lo stesso giudice si è limitato ad evocare, con formule di stile, un ipotetico pericolo per la sicurezza pubblica senza vagliare le ragioni di necessità e urgenza legittimanti le prescrizioni imposte dal Questore e soprattutto la loro congruità e adeguatezza (anche quanto alla durata delle stesse) nonché la loro concreta attualità.

3. Come rilevato dal concludente P.G. in Sede, il ricorso è fondato con riferimento al secondo profilo di censura. Essendo ammesso avverso il decreto di convalida delle misure adottate ex art. 75 bis L.S. il ricorso per cassazione per sola violazione di legge, la doglianza sull'omesso esame della memoria difensiva, traducendosi in un vizio di motivazione, è indeducibile. La mancanza di motivazione sui requisiti di necessità e urgenza del decreto del Questore integra ex adverso una violazione di legge prospettabile come

motivo di ricorso. Motivo che nel caso di specie è fondato per la totale genericità della decisione di convalida assunta dal Giudice di Pace di Gela.

3.1. Mette conto osservare, in via incidentale, che la recente sentenza n. 32/2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della L. 49/2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime precettivo e sanzionatorio, non sembra influire sulla odierna regiudicanda.

La sentenza costituzionale ha sancito l'illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272/2005 convertito con modificazioni dall'art. 1 co. 1 L. 21.2.2006 n. 49. L'art. 75 bis L.S. è stato introdotto dall'art. 4-quater di detto provvedimento legislativo. Vero è che l'intervento del giudice delle leggi ha caducato anche il comma 1 bis dell'art. 73 L.S. (inserito dall'art. 4-ter L. 49/ 2006) in tema di definizione/ delimitazione dell'uso personale di sostanze stupefacenti penalmente non punibile. Disposizione che costituisce in buona sostanza il presupposto normativo degli interventi comminatori delle sanzioni amministrative e delle misure di prevenzione da parte del Prefetto e del Questore rispettivamente previsti dagli artt. 75 e 75 bis L.S.

Non sembra tuttavia potersi ipotizzare che con il ripristinato regime penalistico anteriore alla riforma del 2006 si sia prodotto il paradossale effetto di una attuale sopravvenuta punibilità anche dell'uso personale (consumo non terapeutico) di sostanze stupefacenti, pur già pacificamente esclusa -del resto- dalla giurisprudenza nella vigenza del sistema oggi fatto rivivere dalla Corte Costituzionale. Ora, pur essendo venuti meno gli specifici parametri quantitativi o dosimetrici fissati dal comma 1 bis dell'art. 73 L.S., quali indici della latitudine dell'uso/consumo personale non punibile, cui rinviano (rinviavano) per relationem i vigenti artt. 75 e 75 bis L.S., deve convenirsi -impregiudicate eventuali (e auspicabili) puntualizzazioni novellatrici del legislatore- che gli artt. 75 e 75 bis non sono comunque divenuti (parafrasandosi il dictum della decisione costituzionale n. 32/2014) privi del loro specifico "oggetto", correlato per l'appunto ad una detenzione (o a condotte assimilabili ex art. 73 co. 1 L.S.) di sostanza stupefacente per personale consumo dell'agente immune da sanzione penale.

3.2. Tanto precisato e tornandosi al merito valutativo del ricorso dello Iaglietti, è agevole constatare che il provvedimento impugnato si segnala per censurabile genericità (id est omessa o insufficiente analisi) dell'apprezzamento del duplice connotato giustificativo della legittimità delle misure a tutela della pubblica sicurezza applicate dal Questore di Caltanissetta al ricorrente, rappresentato -per un verso- dalla necessità ed indifferibilità delle applicate misure (omologabili, come affermato da questa Corte

regolatrice, a vere e proprie misure di prevenzione personali: v. ex plurimis Sez. 6, 6.7.2011 n. 35227, Murno, rv. 250840) e -per altro e congiunto verso- dalla congruità o adeguatezza della loro specificità modale e della loro stessa estensione temporale.

Su tali temi il decreto di convalida del giudice di pace si limita all'apodittica affermazione secondo cui dal possesso di stupefacenti durante la guida può derivare un pericolo per la sicurezza pubblica e in particolare per la circolazione stradale ed a ritenere "condivisibili" le misure applicate dal Questore di Caltanissetta. Nulla di più chiarisce il decreto di convalida del g.d.p. sulla effettiva indispensabilità applicativa delle misure e sulla concretezza della pericolosità sociale dello Iaglietti idonea a giustificare le predette misure.

Come già affermato da questa S.C. (Sez. 4, 18.9.2012 n. 43118, Iannini, rv. 253642), il dato per cui le misure in esame sono qualificate dalla legge come facoltative ("...il Questore...può disporre le misure..."), impone al titolare del potere la verifica della concreta necessità e urgenza dell'intervento, consentendo -quindi- al giudice della convalida di controllarne l'effettiva esistenza. La non automaticità del provvedimento applicativo e l'esigenza di una idonea motivazione dell'autorità amministrativa implicano per l'autorità giudiziaria preposta alla convalida del provvedimento, incidente su diritti di libertà tutelati dall'art. 13 Cost.,

una non estemporanea e non solo formale ratifica del decreto del Questore, occorrendo al riguardo motivare la decisione di convalida in punto di necessità e urgenza delle misure di cui all'art. 75 co. 1 L.S. e di loro congruità e durata, senza il ricorso a mere formule lessicali ovvero a vaghi richiami ai presupposti normativi. Il difetto e comunque l'insufficienza della motivazione in proposito espresse dall'impugnato decreto di convalida del giudice di pace di Gela determinano l'annullamento del provvedimento e il rinvio degli atti allo stesso giudice per un loro rinnovato esame nei termini appena precisati.

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace di Gela.

Roma, 9 aprile 2014 – Depositato in cancelleria il 9 maggio 2014-07-15